TRIBUNALE DI PADOVA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[1] **DISPOSITIVO DI SENTENZA**
E CONTESTUALE MOTIVAZIONE
(Artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)
~~[2]~~ **SENTENZA**
A SEGUITO DI DIBATTIMENTO
(Art. 567 c.p.p.)

N. 1673/19 Reg.Sent

N. 2017/000264 R. G. Trib. Mon.

N. 2014/006376 R.G. N.R.

Data del deposito
- 8 OTT. 2019
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marta Flamini

Data di irrevocabilità

N. Reg.Esec.

N. Campione penale

Scheda redatta il

IL GIUDICE

Dott. Canestrari Stefano 0053

alla pubblica udienza del 10/7/19
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

Nei confronti di

I nato a il residente in

di fatto domiciliato a e domicilio dichiarato

LIBERO - assente

difeso di fiducia dall'Avv. Alessandro Luciano del Foro di Padova

IMPUTATO

del delitto previsto e punito dagli artt. 81 secondo comma e 494 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di recare danno alla moglie , induceva in errore la madre di questa il fratello e la sorella

inviando loro delle lettere in cui compariva come mittente sulla busta la predetta e contenenti all'interno un indirizzo e-mail e delle foto ritraenti la stessa nuda.

In (luogo di spedizione), il e il

N. 264/'17 dib.

CONCLUSIONI

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dr.ssa C. ZANINI VPO

del difensore dell'imputato A. LUCIANO foro di PADOVA

☒ personalmente ☐ sostituito dall'Avv. _____

del difensore di Parte Civile _____ foro di _____

☐ personalmente ☐ sostituito dall'Avv. _____

le parti così concludono:

Il **Pubblico Ministero** chiede

_____

_____

_____

☒ condanna ad anni " mesi 6 gg. " di reclusione/~~arresto~~ ed

euro " multa / ammenda

☐ n.d.p. per intervenuta prescrizione

☐ n.d.p. per remissione di querela

☐ n.d.p. morte del reo

☐ n.d.p per _____

☐ _____

Il difensore di Parte Civile chiede

☐ condanna a pena ritenuta di giustizia

☐ spese costituzione P.C.

☐ deposita conclusioni scritte e nota spese

Il difensore chiede

I.P.:
Assoluzione per Non Aver Commesso il fatto EX ART. 530 2 CPP

In Sub.:
☒ minimo della pena

☐ concessione delle attenuanti generiche

☐ sospensione condizionale della pena

☐ concessione benefici

☐ si associa

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui in epigrafe. All'udienza 22.3.2017 l'imputato non compariva ma, avendo nominato un difensore di fiducia e risultando regolare la notifica, veniva dichiarato assente; la difesa dichiarava di aderire all'astensione proclamato dall'organo di categoria ed il Giudice, sospendendo i termini di prescrizione, rinviava il procedimento all'udienza del 27.4.2017. In tale udienza si procedeva all'apertura del dibattimento e all'ammissione delle prove richieste dalle parti; il procedimento veniva quindi rinviato per l'esame dei testi alla successiva udienza del 11. 10. 2017. In tale udienza, benché ritualmente citata, non compariva la teste del Pubblico Ministero che insisteva per il suo esame; il Giudice rinviava il procedimento alla successiva udienza del 14.3.2018. In tale udienza la difesa dichiarava di aderire all'astensione deliberata dall'organismo di categoria ed il Giudice, sospendendo i termini di prescrizione, rinviava il procedimento alla successiva udienza del 24.10.2018. In tale udienza compariva la teste del Pubblico Ministero la quale dichiarava di aver presentato una querela in data 31 marzo 2014 e successivamente una integrazione di denuncia il 25 giugno 2014 nei confronti del suo ex marito ovvero l'odierno imputato. La donna precisava che i problemi con il marito erano iniziati molti anni prima in quanto lo stesso era violento nei suoi confronti; precisava che erano divorziati ed entrambi avevano presentato una domanda di separazione avanti il Tribunale di Padova nel febbraio del 2014. La teste precisava che mentre si trovava fuori casa avendo subito violenza dal marito, la mamma riceveva una busta gialla nei primi 10 giorni del mese di marzo con all'interno delle fotografie di carattere pornografico asseritamente inviate da lei stessa. Precisava che le medesime buste arrivavano anche al fratello ed alla sorella e, come apprendeva successivamente, al suocero del fratello. Rientrava a casa il 19 marzo e riceveva da parte della madre la busta che aveva ricevuto ove poteva notare in alcune delle foto le sponde della sua stanza da letto; provvedeva a chiamare subito l'avvocato per fare la querela. Successivamente trovava una busta con delle analisi cliniche in quanto era invalida e con altre

foto. Successivamente dopo alcuni mesi il marito inviava un video porno il cui fatto faceva parte di un altro procedimento nel quale lo stesso veniva assolto per mancanza di prove. Precisava che non aveva potuto raccogliere prove perché doveva occuparsi dei figli ai quali il marito aveva mandato l'amicizia tramite Facebook mentre a lei aveva mandato un video pornografico. Ricordava di aver trovato delle foto in casa in una borsa che non usava più e all'interno di una busta delle frasi così come indicate a verbale che la riguardavano. La difesa contestava la necessità che l'esame del teste vertesse sul capo di imputazione ed il Giudice invitava la teste ad attenersi al capo di imputazione. La donna dichiarava di riconoscersi nelle foto inviate ai familiari e riconosceva la stanza da letto, affermando di non aver mai saputo di essere stata fotografata nè di aver mai prestato il consenso alle foto. Si esibivano alla teste le buste e i relativi contenuti che erano gli allegati della denuncia depositata il 5 giugno 2014 che veniva riconosciuti. La donna dichiarava di non aver mai spedito nulla benché risultasse come mittente il suo nome ed indirizzo e come destinatari quelli dei familiari. La teste dichiarava di non sapere se la scrittura sulle lettere era il suo marito traducendo anche il contenuto della e-mail allegata. Dichiarava che le foto inviate erano più o meno uguali a quelle inviate anche agli altri familiari. Precisava che le foto inviate ai familiari erano da 9 a 13 ma di contenuto simile. In relazione al documento 2 la teste affermava di non ritenere che la scrittura fosse del marito; precisava che le buste risultavano spedite da Precisava che il marito era stato allontanato da casa intorno al e subito dopo era rientrata lei. La difesa richiedeva alla teste si aveva proposto denuncia per maltrattamenti in famiglia e se l'imputato era stato assolto; la teste confermava il fatto precisando di aver fatto appello avverso quella sentenza; dichiarava inoltre di aver fatto anche una denuncia per diffamazione inerente ad una creazione di un falso profilo Facebook con all'interno del materiale pornografico e che anche per tale reato il marito era stato assolto. La teste precisava di aver proposto la domanda di separazione dal marito e che tale domanda era stata proposta nel e il divorzio era avvenuto in ; dichiarava di

essere stata condannata al risarcimento nei confronti del marito a seguito della domanda di separazione proposta per lite temeraria e che a seguito dell'assoluzione del marito per maltrattamenti era stata applicata una misura di allontanamento dalla casa familiare. La difesa faceva una produzione relativa alle sentenze emesse tra le parti nonché quella di divorzio emessa dal Tribunale di nonché copia degli assegni versati dal marito alla moglie oltre che la sentenza di assoluzione per il falso profilo Facebook. La teste precisava di essersi sposata e di avere cambiato parecchie abitazioni e i aver abitato nell'ultima residenza dal , precisava che le foto venivano da tale abitazione, precisando che secondo lei risalivano tra il anche perché in tale periodo il marito aveva comprato una iPhone S4; precisava che la sua abitazione non era frequentato da molte persone e ribadiva di non aver mai dato il consenso per le foto. Precisava che l'indirizzo dei familiari che avevano ricevuto le foto era conosciuto dai familiari delle due famiglie. Dichiarava che il marito lavorava da che sino a quando era stato costretto a versarle gli alimenti e dopo tale data si era licenziato; precisava che lei aveva fatto lavori saltuari dal in poi. La donna dichiarava, che nelle foto l'uomo ripreso era il marito e ciò poteva affermare in quanto lo stesso era di statura piccola. La teste confermava in merito ai rapporti familiari che la sorella aveva sposato il fratello dell'ex marito e anche lei aveva chiesto la separazione. Il Pubblico Ministero chiedeva l'acquisizione anche le altre buste citato dalla teste, la difesa si opponeva rilevando che tale materiale aveva già formato oggetto di valutazione in altro procedimento penale ed il Giudice rigettava la richiesta; veniva dichiarato chiuso il dibattimento, utilizzabili gli atti presenti nel fascicolo ed il procedimento veniva rinviato per la discussione alla successiva udienza del 10.7.2019 ove le parti concludevano come da verbale; il Giudice, dopo la Camera di Consiglio, dava lettura del dispositivo della sentenza.

Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione acquisita durante l'esame della teste ritiene questo Giudice che non sia risultata provata oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato nel reato ascritto.

La testimonianza dell'unico teste indicato dall'accusa, ovvero la moglie dell'imputato, rectius la ex moglie dell'imputato, risultando i coniugi definitivamente divorziati, si è connotata per tutto il corso del dibattimento da una serie di acrimonie nei confronti dello stesso, con molteplici citazioni dei fatti a carico dello stesso e a suo danno che, come emerge dalla produzione della difesa, non hanno viceversa trovato, nei vari giudizi, conferma nelle sentenze emesse. A prescindere da ciò, gli elementi comunque acquisiti nel corso del dibattimento non si ritengono sufficienti per pronunciare con certezza una sentenza di condanna nei confronti dell'imputato. Deve infatti rilevarsi che le fotografie inviate non appaiono ritrarre con sufficiente chiarezza una persona che possa corrispondere all'odierna imputata visivamente apparsa in udienza davanti al Giudice stesso, stante la loro pessima qualità; le foto peraltro, sia per l'angolo di ripresa che per il soggetto rappresentato lasciano forti dubbi che le stesse siano state effettivamente effettuate con un autoscatto, così come dichiarato dalla parte offesa così come attraverso il telefonino indicato dalla parte offesa, la cui qualità di ripresa, anche riferita agli anni passati, doveva ritenersi sicuramente maggiore. La teste ha peraltro affermato di non ritenere che la calligrafia presente sulle buste inviate ai familiari possa essere riferita all'ex marito, ponendo quindi dubbi sull'eventuale concorso di terzi nel reato o addirittura sulla responsabilità di terzi nell'invio delle buste stesse. La donna ha altresì affermato che l'imputato non era particolarmente tecnologico e ciò non corrisponderebbe con la predisposizione del sistema di ripresa né, pur riguardando ciò altro procedimento penale, con la creazione di un falso profilo Facebook, più volte citato dalla teste in riferimento all'ex marito. Il complesso di quanto emerso nel corso del presente dibattimento, deve essere esaminato anche alla luce delle produzioni delle parti essendo compito del Giudice valutare tutti gli elementi acquisiti per poter valutare l'attendibilità del teste laddove, come nel caso di specie, gli unici elementi a sostegno della tesi accusatoria vanno rinvenuti nelle dichiarazioni della stessa teste. Tale valutazione porta il Giudice ad evidenziare che gli elementi di contrasto tra i coniugi e che sono sfociati nei vari procedimenti di cui si è dato atto con la produzione della difesa, testimonino di gravi

problematiche non risolte che non permettono di ritenere serena la testimonianza resa dalla parte offesa e che conseguentemente ne minano la credibilità. Gli stessi indirizzi dei familiari, così come dichiarato dalla teste, apparivano noti nell'ambito familiare nè possono sottacersi gli intrecci parentali esistenti tra le due famiglie anche alla luce dei matrimoni intercorsi e successivamente interrotti con i due divorzi. Ne consegue che gli elementi acquisiti non permettono di pronunciare sentenza di condanna nei confronti dell'imputato, pur alla luce di alcuni elementi emersi nel corso del dibattimento che non consentono di pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi del primo comma dell'articolo 530 c.p.p

L'imputato va quindi assolto dal reato ascritto per non aver commesso il fatto essendo risultata carente e contraddittoria la prova del reato contestato ai sensi del secondo comma dell'articolo 530 c.p.p.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c. 2 c.p.p.

ASSOLVE

l'imputato dal reato ascritto per non aver commesso il fatto.

Motivazione nel termine di giorni 90

Padova, lì 10.7.2019

Il Giudice

Stefano Canestrari

TRIBUNALE DI PADOVA
Cancelleria Penale del Dibattimento

Annotazioni alla sentenza N. 1673/19 *Reg. Sent.*

Sentenza depositata il - 8 OTT. 2019
Il Funzionario Giudiziario / Cancelliere IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Mariella Flamini

Si attesta che nel procedimento relativo alla presente sentenza l'imputato non ha sofferto custodia cautelare, nè altre misure restrittive.

Padova, il - 9 OTT. 2019

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Sabrina Zappalà

Estratto Sentenza Contumaciale notificato all'imputato in data _____

Comunicata al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia ex art. 585 C.P.P. e 84 Disp.Att. CPP il _____ con Mod. 28 n. _____.

Sentenza non impugnata e passata in giudicato in data _____.

Il Funzionario Giudiziario / Cancelliere

Numero Registro Esecuzione: _____

Scheda redatta il _____

Numero Mod. 3/A/SG: _____
(Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito)